PROVINCIA di VARESE

STEMMA

COMUNE

CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE

L'anno Duemiladiciassette il giorno

00/00/2017.

PREMESSE

Visti:

- La Legge 56 del 07/04/2014 art. 1:
- c 85: "Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- 88: "La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive".
- c 91: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze";
- Accordo ai sensi del c. 91 dell'art. 1 della L. 56/2014 tra governo, regioni, sancito in conferenza unificata, in cui legge quanto segue: "Con riferimento alle funzioni di cui all'art. 1 c. 88 della L. 56/2014, Stato e Regioni convengono sull'esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte delle Province e delle città metropolitane delle funzioni individuate nel medesimo comma 88 nonché quella, individuata come fondamentale, dall'art. 1 c. 85 lett. d) della legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- IL D.Lgs. 50/2016:

- *l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, dispone:*

- *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

- *2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.*

- *3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni*

appaltanti aventi la necessaria qualifica.

- *4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- *a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*

- *b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*

- *c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7aprile 2014, n. 56.*

- *5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.*

- *6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti*

possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

- *7. Le centrali di committenza possono:*

- *a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*

- *b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;*

- *c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.*

- *8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.*

- *9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.*

- *10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il*

quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

- *11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.*
- *12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono*
- *sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.*
- *13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato*
- *membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.*
- *14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività pre-*

viste dagli articoli da 115 a 121."

- Il D.lgs 267/2000 e s.m.i.:

- l'art. 19, c. 1 lett l) che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali";

- Articolo 30 "Convenzioni" che recita, al comma 1: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni" e al comma 4: "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

- La Legge 136 del 13/08/2010:

- art. 13, che istituisce la stazione unica appaltante e le relative finalità, recitando quanto segue: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il

rischio di infiltrazioni mafiose".

- Il D.P.C.M. 30-06-2011, che definisce l'elenco dei soggetti che possono aderire alle SUA, tra cui sono compresi gli enti locali territoriali, la natura giuridica della SUA come centrale di committenza ex art. 2 c. 2 del citato D.P.C.M. e dell'art. 3 c. 1 lett. o del D.Lgs. 50/2016, le attività e i servizi della SUA, del tutto coincidenti con il supporto tecnico-amministrativo che le province devono rendere ai comuni del territorio ex art. 1 c. 85 della L. 56/2014, nonché le modalità costitutive della SUA, tramite convenzione, declinando altresì i contenuti minimi delle convenzioni e le modalità organizzative delle SUA.

- il parere della Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, n. 271 del 4 luglio 2012 e il parere della Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, n. 165 del 23 aprile 2013 che, interpretando l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dichiarano che i Comuni non soggiacciono agli obblighi imposti dall'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006 nelle ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge (quali quelle previste all'art. 125, cc. 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006, di importo inferiore a 40.000,00 €);

- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie prevedendo la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in nome e per conto degli Enti deleganti;

Visto che la Provincia di Varese, con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 29.06.2015 n.30, ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzan-

done contestualmente il dirigente responsabile della SUA -Provincia di Varese alla sottoscrizione della convenzione medesima;

Visto che l'ente aderente, con propria deliberazione di Consiglio n. 00 del 00/00/2017, ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando contestualmente il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'ente alla sottoscrizione della convenzione medesima;

FRA

Provincia di Varese, nella persona del Dott. Ciro Maddaluno, nato a Napoli (NA) il 05/12/1954, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente della SUA - Provincia di Varese con sede presso la Provincia di Varese, ubicata in P.zza Libertà n.1 a Varese, C.F. 8000071021 – P.IVA 00397700121, e come tale in rappresentanza della Provincia medesima in forza all'art. 107 del D.Lgs 267/00, di seguito denominata "SUA - Provincia";

E

Il Comune di ..... (VA), nella persona del ....., nato a ..... (..) il 00/00/1900 il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del ..... del Comune di ..... – P.IVA 000000000000 e come tale in rappresentanza del Comune medesimo, in forza all'art. 107 del D.Lgs 267/00, di seguito denominato "ente aderente";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'adesione dell'ente aderente alla SUA-Provincia, con successiva facoltà da parte dell'ente aderente:

- *di delega, sia in forma singola che in forma aggregata con altri soggetti ade-*

renti, delle funzioni di stazione appaltante alla Provincia, ai sensi del successivi art.4 e 5 della presente convenzione;

- *di accesso alle convenzioni o accordi quadro attivati dalla SUA- Provincia ai sensi del successivo art. 12;*
- *di accesso a tutti i servizi di supporto giuridico- amministrativo forniti dalla SUA- Provincia, indicati all'art.13 nella presente convenzione;*
- *di accesso a tutti i servizi di supporto tecnico forniti dalla SUA- Provincia, indicati all'art.14 nella presente convenzione;*

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del regolamento di funzionamento della SUA, la presente convenzione può essere modificata e/o integrata da una eventuale successiva convenzione ex art. 30 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 da stipularsi fra l'ente aderente e la SUA-Provincia, con distacco di personale dell'ente delegante e delega delle funzioni di stazione appaltante all'ufficio comune così costituito, nella quale siano definiti i rapporti giuridici ed economici fra gli enti, anche in deroga agli obblighi previsti dalla presente convenzione e dagli artt. 14, 17 e 18 del regolamento di funzionamento della SUA.

2. Ambito oggettivo di operatività della SUA- Provincia

La SUA- Provincia di Varese opera con funzioni di:

- *supporto tecnico amministrativo ai Comuni, ai sensi dell'art. art. 19 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 1 c. 85 lett. d) della L. 56/2014;*
- *stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 1 commi 88 della Legge 56/14, dell'art. 13 della L. 136/2010 e del D.P.C.M. 30-06-2011 per la Provincia di Varese e di tutti gli Enti convenzionati;*
- *centrale di committenza per lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto*

dell'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 30-06-2011 e dell'art. 3 c. 1 lettera o del D.Lgs. 50/2016;

L'ambito oggettivo di operatività della SUA è esteso a tutte le procedure di gara (aperte, ristrette, negoziate, cottimi e in generale tutte le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo tutti i modi previsti dall'art. 3 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi del successivo art. 4, non sono delegabili alla SUA- Provincia le procedure di gara espressamente escluse dall'ambito oggettivo di operatività della stessa, come definito dall'art. 3 c. 3 del regolamento di funzionamento della SUA.

3. ***qualificazione dell'enti aderente***

L'ente aderente sottoscrittore della presente convenzione rientra nella categoria soggettiva prevista dall'art. 6 c. 1 lett. a. del regolamento di funzionamento della SUA.

4. ***Delega di gara in forma singola***

L'ente aderente può delegare alla SUA - Provincia proprie singole procedure di gara previste dal precedente art. 2, opzionando a propria insindacabile scelta, per ciascuna procedura di gara, uno dei due livelli di delega di seguito descritti:

4.1 - livello 1 : delega della gestione giuridica – amministrativa

L'ente aderente può delegare alla SUA, con idoneo atto, la gestione giuridico - amministrativa della procedura di individuazione del contraente individuata nell'atto stesso.

Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante:

1) la fase "a monte" delle procedure di gara (programmazione e individuazione dell'intervento da affidare, finanziamento dell'intervento stesso, nomina del responsabile unico del procedimento art. 31 D.Lgs 50/2016, progettazione dei lavori, ser-

vizi o forniture, verifica e validazione del progetto, approvazione del progetto, atto di delega della gestione della procedura ai sensi del presente articolo, approvazione della determinazione a contrarre, con individuazione della procedura di gara, del criterio di aggiudicazione, dell'eventuale individuazione dei criteri e pesi di valutazione nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'eventuale individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate o cottimi nel rispetto del regolamento dell'Ente aderente e comunque iscritte nell'elenco fornitori di SINTEL o del MEPA, definizione della modalità di gestione della procedura di gara e delle specifiche di gara).

2) nomina della Commissione giudicatrice art. 77 del D.Lgs 50/2016 (nel caso di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

3) valutazione delle offerte anomale ad opera del RUP comunale, che può avvalersi di commissione appositamente costituita o della commissione art. 77 del D.Lgs. 50/2016

4) approvazione dell'aggiudicazione definitiva, le conseguenti comunicazioni ex art. 79 c. 5 del D.Lgs 163/06, le pubblicazioni degli esiti di gara, lo svincolo delle cauzioni provvisorie ai soggetti non aggiudicatari;

5) la fase "a valle" della procedure di gara (stipula del contratto, gestione integrale del successivo rapporto contrattuale con l'aggiudicatario definitivo, ottemperando a tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici in relazione al contratto stesso);

La SUA - Provincia espleta le seguenti attività:

1) verifica preventiva della completezza, della chiarezza e della regolarità della

documentazione tecnica presentata dal Comune; nel caso in cui la SUA - Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata da Comune, chiederà al responsabile del procedimento individuato dal Comune di regolarizzare la documentazione, in sede di incontro congiunto di cui al successivo art. 7. In caso di significative difformità rispetto alla norma vigente nella documentazione presentata dall'ente aderente, segnalate dalla SUA e non sanate dall'ente stesso, è sempre fatta salva la facoltà della SUA di non accettare la delega. La SUA – Provincia non opera alcun controllo di merito in relazione ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista, il verificatore e il validatore dell'ente aderente.

2) nel caso in cui l'ente delegante decidesse di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definendone i relativi criteri e pesi, la SUA - Provincia effettua un controllo meramente estrinseco in merito alla conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, in ordine agli elementi di valutazione delle offerte e ai criteri motivazionali a cui dovrà attenersi la commissione tecnica in fase di valutazione delle offerte, nonché alla loro ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà, potendo esprimere in tal senso esclusivamente osservazioni o indicazioni all'ente delegante, il quale decide sotto la propria esclusiva responsabilità in ordine all'individuazione definitiva degli elementi di valutazione.

3) effettuate con riscontro positivo tutte le verifiche di cui sopra, la SUA- Provincia procede alla gestione integrale della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria e alle successive verifiche di legge, sotto la propria esclusiva responsa-

bilità, come segue:

a. predisposizione della documentazione di gara (bando di gara / disciplinare / lettera d'invito) e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta, negoziata o cottimo, indicando nel bando e nel disciplinare di gara ovvero nella lettera di invito che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;

b. gestione dei quesiti di gara di natura giuridico - amministrativa e procedurale, nonché la gestione formale dei quesiti di natura tecnica, in collaborazione con il responsabile tecnico dell'ente delegante, che fornisce le risposte nel merito tecnico;

c. costituzione del seggio di gara, per l'effettuazione delle sedute pubbliche amministrative ed economiche, l'ammissione o eventuale esclusione dei partecipanti, l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e le segnalazioni all'AVCP relative al procedimento di gara, fino all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;

d. alle verifiche di legge in capo al primo e secondo in graduatoria;

Nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara della SUA - Provincia, cui spettano le sedute pubbliche amministrative ed economiche è affiancato dalla commissione giudicatrice art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con competenze tecniche, di nomina dell'ente delegante, secondo quanto previsto dal Regolamento dei contratti dell'ente stesso. Il RUP, responsabile del servizio, può essere Presidente della Commissione giudicatrice. La Provincia mette a disposizione il segretario verbalizzante nelle sedute tecniche riservate. Ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara è di competenza della SUA - Provincia; ogni atto e decisione tecnica in merito alla gestione della procedura di gara con metodo dell'offerta economicamente più vantag-

giosa, è di competenza dell'ente aderente e, per quanto di competenza, della Commissione giudicatrice di nomina dell'ente delegante.

Ad avvenuto espletamento delle verifiche di legge, la Provincia trasmette il fascicolo telematico relativo alla procedura di gara, completo di tutte le offerte, dei verbali, delle verifiche di legge effettuate ai fini dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva e della successiva stipula del contratto da parte dell'ente delegante.

4.2 - ***livello 2: delega decisionale, di gestione giuridico- amministrativa e tecnica***

L'ente aderente può delegare alla SUA, con idoneo atto, la gestione integrale della procedura di individuazione del contraente individuata nell'atto stesso, comprendente ogni scelta di merito in relazione alla gestione della procedura medesima.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente delegante:

1) la fase tecnica "a monte" della procedura di gara (programmazione ed individuazione dell'intervento da affidare, finanziamento dell'intervento stesso, nomina del RUP art. 31 D.Lgs 50/2016, fase di progettazione del lavoro, servizio o fornitura, verifica e validazione del progetto, approvazione finale del progetto, atto di delega della gestione della procedura ai sensi del presente articolo);

2) la fase contrattuale e operativa "a valle" della procedura di gara (assunzione di impegno di spesa, stipula del contratto e gestione integrale del successivo rapporto contrattuale con l'aggiudicatario definitivo, ottemperando a tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Osservatorio e dell'AVCP in relazione al contratto stesso);

Alla Sua – Provincia sono delegate le seguenti attività:

1) verifica preventiva della completezza, della chiarezza e della regolarità for-

male della documentazione presentata dall'ente delegante; nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'ente delegante, chiederà al responsabile del procedimento individuato dall'ente delegante di regolarizzare la documentazione, in sede di incontro congiunto di cui al successivo art. 7. In caso di significative difformità rispetto alla norma vigente nella documentazione presentata dall'ente aderente, segnalate dalla SUA e non sanate dall'ente stesso, è sempre fatta salva la facoltà della SUA di non accettare la delega. La SUA – Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista, il verificatore e il validatore dell'ente delegante;

2) approvazione della determinazione a contrarre, con individuazione della procedura di gara, del criterio di aggiudicazione, dei criteri e pesi di valutazione del miglior rapporto qualità-prezzo nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle imprese da invitare alle procedure negoziate o cottimi, iscritte nell'elenco fornitori di SINTEL,nel rispetto del regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Varese, definizione della modalità di gestione della procedura di gara e delle specifiche di gara; nel caso in cui la SUA – Provincia, in accordo con l'ente delegante, ritenesse utile ricorrere al criterio dell' offerta economica più vantaggiosa, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento dell'ente delegante, definisce i relativi criteri e pesi nonché le modalità di presentazione dell'offerta tecnica;

3) nomina della commissione giudicatrice art. 77 del D.Lgs 20/2016 nel caso

di Offerta Economicamente più Vantaggiosa ed espletamento delle relative sedute tecniche di gara. I costi della Commissione rimangono ad esclusivo carico dell'ente delegante, che vi provvede in via diretta trattandosi di costi vivi di procedura;

4) gestione integrale della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria e alle successive verifiche di legge, sotto la propria esclusiva responsabilità, come segue:

a. predisposizione della documentazione di gara (bando di gara / disciplinare / lettera d'invito) e ai connessi adempimenti di pubblicità, inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta, negoziata o cottimo, indicando nel bando e nel disciplinare di gara ovvero nella lettera di invito che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;

b. gestione dei quesiti di gara di natura giuridico - amministrativa e procedurale, nonché la gestione formale dei quesiti di natura tecnica, in collaborazione con il responsabile tecnico dell'ente delegante, che fornisce le risposte nel merito tecnico;

c. costituzione del seggio di gara, per l'effettuazione delle sedute pubbliche amministrative ed economiche, l'ammissione o eventuale esclusione dei partecipanti, l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e le segnalazioni all'AVCP relative al procedimento di gara, fino all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;

d. verifiche di legge in capo al primo e secondo in graduatoria

5) l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, l'eventuale revoca in autotutela della stessa, alle conseguenti comunicazioni art. 76 c. 5 del D.Lgs 50/2016, pubblicazione degli esiti di gara, svincolo delle cauzioni provvisorie ai soggetti non aggiudicatari;

In ogni caso (livello di delega 1 o 2) la SUA-Provincia tiene costantemente informa-

l'Ente delegante di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento, comunicando, altresì, il giorno e l'ora delle sedute pubbliche di propria competenza al responsabile unico del procedimento dell'ente delegante affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno o utile. La presenza del RUP non è mai elemento essenziale per la regolare costituzione del seggio di gara;

La SUA - Provincia opera esclusivamente attraverso strumenti di e-procurement messi a disposizione gratuitamente dalla CONSIP ovvero dalla centrale di committenza regionale, denominata piattaforma SINTEL, salvi i casi previsti dall'art. 19 c. 2 del regolamento dei contratti della Provincia di Varese. La SUA - Provincia elegge domicilio legale presso la piattaforma di e-procurement, e utilizza la protocollazione informatica della piattaforma, senza alcun ulteriore onere di protocollazione interna.

5. Delega di gara in forma aggregata

Due o più enti aderenti possono delegare alla SUA - Provincia gare in forma aggregata, da gestire con un'unica procedura di gara, anche per lotti territoriali. In tal caso, gli enti aderenti condividono tutte le scelte procedurali di propria competenza garantendo un opportuno coordinamento preventivo e collaborazione fra gli stessi. Si applicano gli articoli previsti dalla presente convenzione per la delega di gara in forma singola, con riferimento ad entrambi gli enti deleganti. La SUA - Provincia può rifiutare il mandato in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli enti.

6. Adempimenti dell'ente aderente delegante

6.1 adempimenti dell'ente delegante nel caso di delega di gestione giuridico - amministrativa (livello 1)

L'ente aderente per attivare la Sua – Provincia di Varese con funzioni di stazione unica appaltante deve trasmettere, per il tramite del responsabile del procedimento,

quanto segue:

- *atto di delega della gestione della procedura ai sensi del comma 4.1 della presente convenzione*
- *deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o del progetto -unico livello di progettazione- per servizi e forniture, per il quale si chiede l'espletamento della procedura di gara;*
- *originale o copia conforme all'originale del progetto approvato di cui alla precedente lettera, ai sensi di legge, completo di tutti i suoi allegati, in formato elettronico, firmato digitalmente dal RUP, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i;*
- *(in caso di lavori pubblici) verbale di verifica e di validazione del progetto di lavori, in formato cartaceo ed elettronico, firmato digitalmente dal RUP;*
- *nota recante i nominativi del progettista incaricato, del professionista che ha redatto il documento della sicurezza del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione della SUA - Provincia per ogni eventuale chiarimento o supporto tecnico in relazione al progetto oggetto della procedura;*
- *determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, l'indicazione e la determinazione della quota di rimborso delle spese gestionali della SUA-Provincia, nonché i parametri di valutazione dell'offerta e ogni altra scelta discrezionale di competenza dell'ente aderente delegante relativa alla procedura di gara.*
- *nel caso di ricorso al criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa: indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e*

sottopesi, nonché indicazione dei criteri motivazionali di attribuzione del punteggio o l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta economica; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove possibile, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;

- *nel caso di procedura di gara ove si preveda la valutazione dell'offerta anomala: predisposizione della metodologia e dei criteri di valutazione dell'anomalia di cui alla normativa vigente ed applicabile, la volontà del RUP di avvalersi della commissione giudicatrice per la valutazione delle anomalie delle offerte;*
- *indicazione del responsabile del procedimento;*
- *nel caso di procedura ristretta, individualizzazione delle ditte invitate, iscritte nell'elenco Fornitori disponibile in piattaforma Sintel, secondo i principi di rotazione, nel rispetto dei regolamenti interni dell'ente aderente;*
- *indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;*
- *laddove la legge ammetta la procedura negoziata l'ente aderente, per il tramite del responsabile del procedimento, comunicherà alla SUA-Provincia l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Al fine di garantire la segretezza dei nominativi dei soggetti da invitare alla procedura, tale comunicazione dovrà avvenire al dirigente della SUA - Provincia mediante raccomandata A/R indirizzata quale riservata personale debitamente sigillata o attraverso trasmissione telematica via PEC personale o altro sistema atto a garantire la segretezza del contenuto della comunicazione, che potrà essere individuato, ricorrendone le condizioni, ad esclusiva cura della SUA - Provincia.*

Durante la procedura di individuazione del contraente, il RUP dell'ente aderente ha l'obbligo di fornire alla SUA - Provincia, gestore della procedura, le risposte ad eventuali quesiti di natura tecnica formulati dai concorrenti, entro due giorni lavorativi dalla richiesta della SUA - Provincia.

L'ente aderente, dopo aver ricevuto il fascicolo telematico conclusivo della procedura di gara da parte della SUA -Provincia, provvede all'aggiudicazione definitiva, alle comunicazioni art. 76 c. 5 D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione degli esiti di gara, alla stipulazione del contratto.

6.2 ***Adempimenti dell'ente delegante nel caso di delega decisionale, di gestione giuridico - amministrativa, e tecnica (livello 2):***

L'ente aderente per attivare la SUA - Provincia di Varese con funzioni di stazione unica appaltante deve trasmettere, per il tramite del responsabile del procedimento, quanto segue: deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o del progetto -unico livello di progettazione- per servizi e forniture, per il quale si chiede l'espletamento della procedura di gara;

- *atto di delega della gestione della procedura ai sensi del comma 4.2 della presente convenzione*
- *originale o copia conforme all'originale del progetto approvato di cui alla precedente lettera, ai sensi di legge, completo di tutti i suoi allegati, in formato elettronico, firmato digitalmente dal RUP, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i;*
- *(in caso di lavori pubblici) verbale di verifica e di validazione del progetto di lavori, in formato cartaceo ed elettronico, firmato digitalmente dal RUP, nonché*

l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi dell'art. 93 c.7-bis del codice dei contratti spettante agli uffici della SUA – Provincia di supporto al RUP per la fase di affidamento;

- *nota recante i nominativi del progettista incaricato, del professionista che ha redatto il documento della sicurezza del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione della SUA - Provincia per ogni eventuale chiarimento o supporto tecnico in relazione al progetto oggetto della procedura;*
- *nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il RUP comunale, a titolo collaborativo, propone l'indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi indicativi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio o l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica ed economica, eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica. La Sua – Provincia procederà a valutazione autonoma della proposta del RUP e alla conseguente approvazione;*
- *nel caso di procedura di gara ove si preveda la valutazione dell'offerta anomala il RUP comunale propone una metodologia e dei criteri di verifica delle congruità dell'offerta di cui alla normativa vigente ed applicabile;*

*6.3 – **Adempimenti dell'ente delegante in caso di delega sia di livello 1, sia di livello 2***

In ogni caso, sia nel caso di delega della gestione giuridico - amministrativa ai sensi dell'art. 6.1, sia nel caso di delega decisionale, di gestione giuridico - amministrativa e tecnica ai sensi dell'art. 6.2, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, l'ente delegante è tenuto ai seguenti adempimenti:

- *prima della formalizzazione della delega, a richiedere alla SUA-Provincia un incontro preliminare, alla presenza del RUP dell'ente delegante, presso la sede della Provincia di Varese, per la presentazione delle esigenze dell'ente delegante e la condivisione con la SUA-Provincia delle principali scelte decisionali di gestione della procedura di gara, volte al soddisfacimento delle esigenze espresse*
- *dopo la formalizzazione della delega e l'invio della documentazione di propria competenza alla SUA-Provincia, a partecipare all'incontro convocato dalla SUA-Provincia, presso la sede della Provincia di Varese, per la verifica della documentazione e la definizione congiunta delle tempistiche di gara, di cui al successivo art. 7.*
- *a trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti, ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) del D.P.C.M. 30-06-2011*
- *a comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del D.P.C.M. 30-06-2011*
- *ogni eventuale ulteriore adempimento che venisse concordato tra la SUA-Provincia e la Prefettura di Varese, la Guardia di Finanza o altre pubbliche autorità preposte alla vigilanza in materia di affidamenti pubblici*

Tra l'adozione del provvedimenti di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è del soggetto (SUA – Provincia o Ente delegante) che ha approvato l'atto da revocare o annullare.

Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'ente aderente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'ente aderente medesimo, essendone la SUA -Provincia totalmente estranea.

7. ***Definizione congiunta delle tempistiche di gara delegate***

La tempistica di pubblicazione del bando o invio delle lettere di invito e la conseguente tempistica indicativa massima di espletamento della procedura di gara, che la SUA - Provincia dovrà rispettare salvo imprevisti, viene concordata congiuntamente tra il RUP dell'ente aderente e dal dirigente responsabile della SUA - Provincia, come risultante da apposito verbale sottoscritto congiuntamente dalle parti, nel rispetto delle tempistiche di legge e tenendo conto sia delle esigenze espresse dal Comune, anche legate a eventuali finanziamenti pubblici, sia della programmazione delle gare gestite o in programmazione ai sensi del successivo art. 9. A tal fine, la Provincia di Varese, ricevuta tutta la documentazione da parte dell'Ente aderente ai sensi del precedente art. 6, effettua le verifiche di propria competenza e convoca entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della citata documentazione il RUP per la valutazione congiunta della documentazione trasmessa e la firma del verbale di definizione delle tempistiche. Nel caso in cui la documentazione trasmessa fosse carente, incompleta o irregolare, il dirigente della SUA - Provincia e il RUP dell'ente aderente definiscono una scadenza entro la quale l'ente aderente trasmette la documentazione mancante, sostitutiva o integrativa. In caso di significative difformità rispetto alla norma vigente nella documentazione presentata dall'ente aderente, segnalate dalla SUA e non sanate dall'ente stesso, è sempre fatta salva la facoltà della SUA di non accettare la delega. Al pervenimento della documentazione definitivamente completa e regolare decorrono i termini concordati di definizione della procedura. Qualora nel corso della procedura di gara si verificassero eventi imprevisti idonei a incidere sulle tempistiche concordate, la SUA - Provincia ne dà compiuta informazione all'ente delegante.

Art. 8. ***costi di procedura di gara delegata a carico dell'ente delegante***

Gli enti aderenti di cui al precedente art.3 c. 1 lett. a) contribuiscono parzialmente a sostenere i costi di gestione sostenuti dalla SUA - Provincia per la gestione della gara delegata (spese di personale, hardware, software, spese gestionali…) nella misura prevista dal Regolamento di funzionamento della SUA , nonché a rimborsare alla Provincia la quota di ripartizione dell'incentivo per supporto al RUP dell'ente aderente nella fase di gestione della gara previsto dall'art. 113 c. 5 del codice dei contratti nei modi e secondo le previsioni contenute nel regolamento di ripartizione dell'incentivo in vigore presso la Provincia;

Gli enti aderenti di cui al precedente art.3 c. 1 lett. b) rimborsano i costi di gestione sostenuti dalla SUA - Provincia per la gestione della gara delegata (spese di personale) nella misura prevista dal Regolamento o Funzionamento della Sua – Provincia nonché a rimborsare alla Provincia la quota di ripartizione dell'incentivo per supporto al RUP dell'ente aderente nella fase di gestione della gara previsto dall'art. 93 c. 7-bis del codice dei contratti nei modi e secondo le previsioni contenute nel regolamento di ripartizione dell'incentivo in vigore presso la Provincia.

Gli oneri di personale sostenuti dalla Provincia incidono esclusivamente sui limiti di spesa di personale della Provincia di Varese e non sui limiti di spesa dell'ente aderente.

E' sempre fatta salva la facoltà di stipula di convenzione fra l'ente aderente e la SUA – Provincia ex art. 30 c. 4 del D.Lgs. 267/00, che definisce le rispettive competenze giuridico ed economiche, anche in deroga agli oneri di rimborso alla SUA - Provincia previsti dal regolamento di funzionamento della SUA-Provincia.

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, l'ente aderente assume in ogni caso gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti della Commissione giudicatrice esterni all'ente aderente, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale o del Responsabile del Servizio dell'ente aderente;

In caso di delega 1, l'ente aderente procede direttamente alla nomina e alla liquidazione del compenso alla commissione giudicatrice. Nel caso di delega 2, la SUA-Provincia procede direttamente alla nomina e al compenso alla commissione giudicatrice, salvo rimborso di tali oneri da parte dell'ente aderente entro 30 giorni dalla richiesta della SUA-Provincia, prima della liquidazione delle spettanze ai commissari di gara. La SUA-Provincia trasmette successivamente all'ente aderente documentazione contabile a comprova dell'avvenuta liquidazione delle spettanze.

Il costo delle pubblicazioni di gara è a carico dell'ente aderente, che beneficerà del rimborso da parte dell'aggiudicatario definitivo art. 72 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016, in vigenza di operatività della legge.

In caso di delega 1, l'ente aderente procede direttamente al pagamento dei costi di pubblicazioni di gara. Nel caso di delega 2, la SUA-Provincia procede al pagamento diretto dei costi di pubblicazione, salvo rimborso integrale di tali costi da parte dell'ente aderente entro 30 giorni dalla richiesta della SUA-Provincia. La SUA-Provincia ad avvenuto pagamento trasmette all'ente aderente idonea documentazione contabile a comprova dell'avvenuta liquidazione.

L'ente aderente si impegna a rimborsare alla SUA – Provincia i costi di gestione della gara delegata, entro 60 giorni dalla richiesta della SUA, a conclusione della procedura di gara delegata. Per rimborsi superiori a 5.000,00 €, l'ente aderente si impegna a procedere al versamento alla SUA-Provincia dell'acconto pari al 50%

dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di indizione della procedura di gara e si impegna a procedere al versamento del saldo, pari al rimanente 50% dell'importo dovuto, a conclusione della procedura di gara delegata. La mancata effettuazione del rimborso impedisce all'ente aderente di accedere ai servizi offerti dalla SUA e alla delega di successive procedure di gara.

In fase di approvazione della delega della singola procedura di gara, l'ente aderente deve assumere idoneo impegno di spesa a favore della SUA-Provincia, a rimborso dei costi gestionali di procedura e, nel caso di delega 2, del rimborso dei costi vivi di cui ai precedenti comma 4 e 5. In assenza, la SUA-Provincia non può accettare la delega.

Art. 9. ***Programmazione delle procedura di gara delegate***

L'ente aderente, intenzionato a delegare procedure di gara alla SUA-Provincia si impegna a trasmettere alla SUA - Provincia di Varese entro il 31 dicembre di ciascun anno la programmazione delle gare che intende delegare alla SUA - Provincia nell'anno successivo, con indicazione del mese in cui verrà trasmessa la documentazione idonea ad attivare la delega. La medesima programmazione è trasmessa contestualmente alla Prefettura di Varese, ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. 30/06/11.

L'ente aderente, entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2016, può aggiornare la programmazione delle gare da delegare, trasmettendo alla SUA Provincia la programmazione aggiornata relativa al II semestre dell'anno in corso. La SUA - Provincia compara le programmazioni delle deleghe di gara trasmesse dagli enti aderenti e la programmazione trasmessa dalle strutture gestionali della Provincia di Varese ai sensi dell'art. 8 c. 4 del regolamento per la disciplina dei contratti ed entro il 30 gennaio di ogni anno approva la programmazione annuale delle procedure di ga-

ra, che viene comunicata a tutti i soggetti interessati. Similmente, la SUA, entro il 31 luglio approva gli aggiornamenti della programmazione fino a fine anno. Nella definizione della programmazione definitiva la SUA-Provincia dà priorità alle gare delegate dagli enti di cui al precedente art. 6 c. 1 lett. a) rispetto alle gare degli enti di cui all'art. 6 c. 1 lett. b). Qualora, durante l'istruttoria, emergesse la necessità di richiedere modifiche alla programmazione trasmessa dagli enti aderenti o dalle strutture gestionali della Provincia, la SUA-Provincia ne dà informazione preventiva all'ente o alla struttura interessati, per acquisirne eventuali osservazioni o proposte modificative della programmazione trasmessa.

In fase di prima applicazione, la programmazione per l'anno 2015 è approvata entro il 30 Settembre 2015.

Durante l'anno di riferimento l'ente aderente può sempre delegare proprie gare alla SUA -Provincia al di fuori della programmazione approvata e in tal caso la SUA - Provincia, nel rispetto dell'ordine cronologico di pervenimento delle gare delegate, darà comunque priorità di gestione alle gare inserite in programmazione. Nel caso di delega successiva extra-programmazione, l'ente aderente ha l'obbligo di informarne contestualmente la Prefettura di Varese, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 30-06-2011, indicando alla stessa gli estremi della gara delegata.

La SUA - Provincia rispetta pertanto le seguenti priorità di trattazione, dando comunque la priorità alle gare delegate dagli enti aderenti di cui all'art.3 c. 1 lett. a) rispetto a quelle degli enti aderenti di cui all'art. 3 c. 1 lett. b) nell'ordine:

- *gare inserite nella programmazione approvata e pervenute nei tempi programmati*
- *gare non inserite nella programmazione approvata.*

Art. 10. Responsabile Unico del Procedimento

L'ente aderente delegante nomina il Responsabile Unico del Procedimento, art. 31 D.Lgs n. 50/2016, per ogni singolo appalto individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato e dandone comunicazione alla SUA - Provincia in fase di trasmissione della documentazione.

Art. 11 Elenco di professionisti dipendenti pubblici

disponibili alla nomina di commissario tecnico di gara

Al mero scopo di agevolare l'ente aderente nell'individuazione dei commissari tecnici di gara, la SUA - Provincia può costituire degli elenchi aperti di dipendenti comunali, provinciali e in genere dipendenti di pubbliche amministrazioni in possesso di comprovata esperienza, in relazione alle diverse tipologie di gara, disponibili ad assumere le funzioni di commissario tecnico di gara per tipologie di gara. L'elenco viene aggiornato con cadenza almeno annuale mediante avviso pubblico di ricevimento di nuove iscrizioni e di conferma delle iscrizioni già presenti in elenco. Eventuali soggetti iscritti che non confermano la propria iscrizione, vengono cancellati d'ufficio. L'elenco rimane comunque aperto a successive iscrizioni in corso d'anno.

I soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dipendenti pubblici autocertificano il possesso di comprovata esperienza nel settore oggetto della gara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita istanza corredata da idoneo curriculum vitae. La SUA - Provincia effettua una verifica preliminare di coerenza dei requisiti dichiarati rispetto alle singole tipologie di gara in cui è suddiviso l'elenco. La SUA - Provincia non opera alcun controllo in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti, fatta salva l'applicazione dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, in tutti i casi di fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese. E'

compito e responsabilità dell'ente aderente, interessato all'individuazione del commissario di gara, l'accertamento in capo al professionista iscritto dei requisiti di comprovata esperienza auto dichiarati in fase di iscrizione.

L'utilizzo dell'elenco è facoltativo e mai vincolante per l'ente aderente.

L'inserimento nell'elenco non dà diritto ad alcun privilegio né priorità di scelta in capo ai soggetti iscritti rispetto a soggetti non iscritti.

L'inserimento nell'elenco non dà alcun diritto agli iscritti ad avanzare pretese economiche di alcun genere per le attività di commissario tecnico di gara che devono essere autonomamente da concordare con l'Ente affidatario dell'incarico.

Art. 12. Convenzioni e accordi quadro

La SUA - Provincia, nelle sue funzioni di centrale di committenza ex art. 2 c.2 del D.P.C.M. 30/06/2011, può aggiudicare convenzioni o accordi quadro a favore degli enti aderenti e della Provincia stessa, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, per specifiche tipologie di lavori fino ad un determinato importo a base di gara. L'attivazione delle convenzioni e accordi quadro è preceduta da idoneo atto di indirizzo del Presidente della Provincia e da indagine del fabbisogno degli enti aderenti.

Gli enti aderenti hanno facoltà e non obbligo di utilizzo delle convenzioni o degli accordi quadro aggiudicati dalla SUA - Provincia, alle condizioni di aggiudicazione e gestendo direttamente il conseguente rapporto contrattuale con l'aggiudicatario.

La SUA - Provincia procede in proprio alla progettazione di convenzioni o accordi quadro di cui al presente articolo.

L'ente aderente di tipo esponenziale può delegare alla Sua – Provincia l'espletamento di una procedura di gara per l'aggiudicazione di una convenzione /

per l'affidamento di servizi, forniture o lavori a beneficio degli enti associati / convenzionati allo stesso. In tal caso si applicano gli articoli della presente convenzione in riferimento alla delega di gara singola.

Art. 13 Supporto giuridico - amministrativo agli enti aderenti

La Sua – Provincia può erogare ulteriori servizi di supporto giuridico – amministrativo agli Enti aderenti secondo le modalità di seguito individuate:

- *Servizio di Help desk gare e contratti disponibile in orari predeterminati e resi noti sul sito internet www.provincia.va.it.; l'abbonamento al servizio dà diritto all'accesso ai servizi di consulenza telefonica*
- *Servizio di supporto individuale all'ente aderente nella gestione di gare da parte dell'Ente aderente, a richiesta;*

In tale ultimo caso la SUA - Provincia può effettuare i seguenti servizi:

- *revisione della documentazione di gara predisposta dall'ente aderente;*
- *redazione della documentazione di gara (es.: bando di gara, disciplinare di gara, lettera di invito, autocertificazioni impresa);*
- *definizione requisiti di partecipazione sul SIMOG (obbligatorio per utilizzo AVCPASS e perfezionamento CIG)*
- *supporto per gestione della gara tramite procedura SINTEL*
- *supporto di un funzionario con competenze giuridico-amministrative in fase di gara*
- *gestione gara e verifiche di legge sul sistema AVCPASS*
- *redazione modelli di atti*
- *pubblicazione bando o esiti di gara europea su GUCE servizio "full" di supporto all'ente aderente, comprendente tutte le singole prestazioni sopraindicate*

- *altre eventuali forme di supporto giuridico – amministrativo richieste dall'Ente aderente;*

L'ente aderente si impegna a contribuire ai costi del servizio richiesto dalla SUA-Provincia parziale, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento della SUA, salvo stipula di convenzione con la SUA – Provincia ex art. 30 c. 4 del D.Lgs. 267/00, che definisce le rispettive competenze giuridico ed economiche.

Art. 14 Supporto tecnico agli Enti aderenti

La Sua – Provincia può erogare i seguenti servizi di supporto tecnico agli Enti aderenti:

1) affidamento di incarichi di progettazione preliminare, definitiva, definitiva per appalto integrato ed esecutiva di lavori, nonché di direzione lavori ai sensi dell'art.24 c.1 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000

2) verifica dei progetti redatti dai Comuni ai sensi del combinato disposto dall'art. 47 c. 1 del DPR 207/2010 e dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

3) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 24 c.1 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000;

4) incarichi tecnici di supporto al RUP quali frazionamenti catastali, redazione e gestione pratiche VVFF, redazione e gestione pratiche per istruttoria, ottenimento pareri per sovrintendenza, supporto tecnico – amministrativo per presentazione domanda per finanziamento pubblico, certificazione R.E.I. o altri servizi di natura tecnica e tecnico – amministrativa di supporto al RUP, ai sensi ai sensi dell'art. 24 c. 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000;

5) incarichi di collaudo di lavori pubblici ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs

5) incarichi di collaudo di lavori pubblici ai sensi dell'art. 102 c.2 del D.Lgs. 50/2016;

6) incarichi di progettazione di appalti di servizi o forniture di cui all'art. 279 del DPR 207/2010 di cui all' art. 23 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

7) incarico di direzione dell'esecuzione del contratto di forniture o servizi di cui all'art. 300 del DPR 207/2010 .

8) incarichi di stesura del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D.lgs. 81/2008.

9) servizi relativi alla pianificazione:

a) consulenza tecnico-giuridica agli uffici tecnici comunali nell'ambito di procedimenti di pianificazione urbanistica;

b) attività di screening ambientale preliminare per le varianti urbanistiche di piccola entità, finalizzata a fornire all'Autorità Competente (comunale) gli elementi per eventualmente decretare l'esclusione della variante stessa dal campo d'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica;

c) varianti PGT (solo per piccoli Comuni, privi di struttura tecnica interna, e con esclusione delle attività tecniche riguardanti la componente geologica del PGT e quelle relative alla stesura del PUGSS), come previsto dall'art. 13, comma 14, L.R. 12/2005 (Legge per il governo del territorio);

d) servizi di informatizzazione territoriale (solo per piccoli Comuni, privi di struttura tecnica interna): informatizzazione varianti, rettifiche, aggiornamenti tavola delle previsioni PGT (shapefile); attività di verifica limiti amministrativi (c.d. "limiti di buon senso") come richiesto dalla D.G.R. 20.02.2008, n. 6685 e Schema fisico Tavola

delle Previsioni 1:10.000 - Sistema Informativo della Pianificazione Locale; supporto per la strutturazione, elaborazione banche dati territoriali ed eventuale relativa mappatura;

e) servizi di aggiornamento cartografia tecnica comunale (DBT) (con gara e affidamento lavori);

f) calcolo dei coefficienti di consumo di suolo;

g) Supporto tecnico alla progettazione, gestione, rendicontazione di progetti finanziati da fondi europei, nazionali, regionali e da altre misure;

h) Consulenza tecnica nella progettazione e/o implementazione di progetti/servizi di orientamento;

i) consulenza tecnica nella progettazione e/o implementazione di progetti/servizi

j) per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

k) Gestione e sviluppo di banche dati utili alla programmazione ed erogazione dei servizi alla persona;

l) Consulenza nella progettazione di misure di pari opportunità/azioni positive

La SUA-Provincia dà la priorità agli enti locali del proprio territorio, in quanto tale funzione rientra nelle funzioni fondamentali previste dall'art. 1 c. 85 della L. 56 del 07/04/2014.

L'ente aderente stipula con la struttura gestionale tecnica della Provincia di Varese individuata dalla Sua – Provincia un idoneo disciplinare di incarico che definisce la natura, le modalità e le tempistiche dell'incarico nonché l'onere dell'Ente aderente di rimborsare alla Provincia i costi del personale, delle eventuali assicurazioni obbligatorie per legge, nonché l'eventuale incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 secondo

un preventivo ad hoc che tenga conto della complessità e della durata dell'incarico richiesto. La struttura organizzativa della Provincia mette a disposizione personale provinciale, con profilo tecnico – amministrativo, munito dei necessari requisiti professionali necessari per espletare gli incarichi richiesti, salvo stipula di convenzione fra l'ente aderente e la SUA – Provincia ex art. 30 c. 4 del D.Lgs. 267/00, che definisce le rispettive competenze giuridico ed economiche.

Art. 15. Comunicazioni tra ente aderente e SUA-Provincia

Le comunicazioni tra la SUA - Provincia e l'Ente aderente devono avvenire prioritariamente tramite posta certificata, posta elettronica, piattaforma informatica messa a disposizione gratuitamente dalla SUA-Provincia, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

Art. 16. Eventuale contenzioso per procedure di gara delegate

1. Il contenzioso per procedure di gare delegate viene gestito ai sensi dell'art. 15 del regolamento di funzionamento della SUA, al quale si rinvia integralmente.

Art. 17. Patto di integrità

1) La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

2) L'ente aderente si impegna a segnalare alla SUA -Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

3) Nell'espletamento delle attività di stazione appaltante la SUA - Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle

attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio provinciale.

Art. 18. Durata della convenzione

L'adesione alla SUA-Provincia da parte dell'ente aderente ha decorrenza dalla data della sottoscrizione della convenzione e ha durata trentennale o comunque fino a recesso unilaterale da parte di una delle parti, fatta comunque salva la conclusione dei procedimenti di gara eventualmente già attivati.

Ciascun ente aderente può recedere dalla convenzione fornendo alla SUA Varese un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data in cui il recesso vuol essere fatto valere. La SUA Varese può dar corso al proprio recesso dalla convenzione, con ciò determinando la risoluzione della stessa, fornendo a ciascun ente aderente un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data in cui il recesso può essere fatto valere. In ogni caso, è fatta salva la conclusione dei procedimenti di gara eventualmente già attivati, salvo decisione contraria congiunta.

La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'allegato b) art. 16 del D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in casi d'uso.

Redatto sin qui, letto, accettato e sottoscritto.

SUA -Provincia di Varese *Comune*

il Dirigente *Il Funzionario*

Dott. Ciro Maddaluno

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e art. 24 del D.Lgs 82 del 07.03.2005